



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori



Verbale nr. 1 del 16 gennaio 2021

OGGETTO: Parere su proposta "Esercizio provvisorio – Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 e approvazione dei dati di preconsuntivo 2020 – Variazione di bilancio (art. 175, comma 5-bis, lett A) del D.Lgs n. 267/2000).

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

nelle persone di:

Roberto	Rinaldini	Presidente	Presente
Mara	Bruzzi	Componente effettivo	Presente
Sergio	Torroni	Componente effettivo	Presente

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e/o accantonato sulla base del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2020 con correlata variazione al bilancio di previsione 2020/2022 relativamente all'esercizio provvisorio 2021;

Visti i documenti forniti dall'amministrazione comunale in merito alla proposta di cui all'oggetto a seguito della firma in via definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018 in data 17 dicembre 2020;

Vista la normativa vigente che prevede che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali sia differito al 31 marzo 2021, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 163, 186 e 187
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 08/01/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamato l'articolo 187 del d.l.gs. n. 267/2000, e in particolare:

- il comma 3, il quale prevede che "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";
- il comma 3-quater il quale prevede che se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato;
- il comma 3-quinquies, il quale prevede che "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";
- il comma 3-sexies il quale prevede che le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Considerato che la proposta di deliberazione di Giunta riguarda:

- la preliminare determinazione del risultato presunto di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020;
- la successiva applicazione del risultato di amministrazione presunto relativamente all'esercizio provvisorio 2021;

Rilevato che il risultato di amministrazione presunto 2020 risulta essere pari ad euro 11.220.863,76, così composto:

- Quote accantonate	euro 8.962.612,00
- Quote vincolate	euro 1.972.052,02
- Quote destinate	euro 263.000,00
- Quota parte disponibile	euro 23.199,74
TOTALE	euro 11.220.863,76

Rilevato che la Giunta Comunale propone di applicare al bilancio di previsione in esercizio provvisorio le quote accantonate del risultato di amministrazione per l'importo di euro 36.026,38 e con il seguente risultato finale:

Descrizione	Quota disponibile da risultato presunto	Quota applicata	Quota da applicare
Quota accantonata	39.750 ,00	36.026 ,38	3.723 ,62
TOTALE	39.750 ,00	36.026 ,38	3.723 ,62

Richiamato altresì l'articolo 175, comma 5-bis, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare "le variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies";

Vista la variazione al bilancio di previsione di cui si riportano le risultanze:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 36.026,38	
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 36.026,38
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 36.026,38	€ 36.026,38

Verificato che non vi sono spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti di bilancio, né spostamenti di somme tra residui e competenza;

Verificata la congruità, coerenza ed attendibilità contabile;

Verificato che vengono garantiti gli equilibri complessivi di bilancio;


esprime

ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di variazione di cui in oggetto.


Reggio Emilia, 16 gennaio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

-Il Presidente Dott. RINALDINI ROBERTO



- Il Revisore Dott. TORRONI SERGIO



- Il Revisore Dott. BRUZZI MARA

